

# **BGer 1B 431/2018 vom 10. Dezember 2018**

Bundesgericht, 2018-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_431\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_431_2018)

FR: TF 1B 431/2018 du 10 décembre 2018

IT: TF 1B 431/2018 del 10 dicembre 2018

## **Regeste**

Sequestro | Procedura penale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 357 consid. 1).

### **E. 1.2**

Inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile ( art. 80 cpv. 1 LTF ; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione della B.\_\_\_\_\_ Inc., titolare di un conto sequestrato, è pacifica, contrariamente a quella di A.\_\_\_\_\_. Questi, patrocinato da un legale, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si esprime del tutto sulla sua legittimazione che, qualora non sia evidente di primo acchito, dev'essere dimostrata dal ricorrente ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397; 133 II 400 consid. 2 pag. 404). Al riguardo, nella decisione impugnata si rileva infatti che con ordine del 14 novembre 2016 il PP ha disposto l'identificazione del conto intestato al ricorrente. Ne ha dedotto che questo atto lascerebbe intendere che la relazione (con un saldo di CHF 5'700.44 nel 2008) non sarebbe stata sequestrata, accertando inoltre ch'essa non compare nella "tabella riassuntiva fondi provenienti da attività ritenuta illecita" allegata alla decisione del 21 dicembre 2017 del PP di cui ancora si dirà; ha quindi riconosciuto la legittimazione del ricorrente soltanto qualora il suo conto fosse stato sequestrato. Nella risposta il PP precisa che la relazione del ricorrente è stata estinta il 30 settembre 2014. Il ricorrente non ha contestato questo fatto: in assenza di un conto sequestrato a lui intestato, dev'essergli quindi negata la legittimazione a ricorrere, visto ch'egli non subisce alcun pregiudizio dalla criticata decisione.

### **E. 1.3**

Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall' art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell' art. 106 cpv. 2 LTF , che va oltre le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF , non sono applicabili ( DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (sentenza 1B\_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).

### **E. 1.4**

Il sequestro penale costituisce una decisione incidentale, motivo per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ( DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291). Questa condizione è adempiuta nel caso in esame riguardo alla ricorrente (cfr. DTF 140 IV 57 consid. 2.3 pag. 60). In concreto, come rettamente stabilito dalla CRP, si è inoltre in presenza di una chiara violazione del principio di celerità ( DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177 seg.).

### **E. 2.1**

Con riferimento al conto della ricorrente, la CRP ha rilevato che nel febbraio 2014 il PP aveva rifiutato di dissequestrare la parte degli averi costituita dalla differenza fra il saldo del conto (Euro 6'650'000.--, generato dalle operazioni autorizzate dal magistrato inquirente) e quello esistente al momento del sequestro (Euro 3'382'691.--), rilevando che i crediti vantati dalle parti lese, oltre 40 milioni di Euro, fossero superiori agli averi sequestrati (meno di Euro 15 milioni). Già in una decisione dell'11 maggio 2015, la Corte cantonale aveva invitato il PP a cifrare l'eventuale indebito profitto pervenuto all'indagato A. \_\_\_\_\_, per potere valutare la proporzionalità del contestato sequestro. Con ulteriori decisioni, essa ha nuovamente invitato il PP a procedere nei suoi incumbenti e con giudizio del 30 ottobre 2017 ha accertato una denegata e ritardata giustizia del magistrato inquirente, ordinandogli di concludere senza indugio l'istruzione. Il 21 dicembre 2017 il PP, riconosciuta la priorità della chiusura dell'inchiesta, ha rilevato che nell'altro scaglione del procedimento G. \_\_\_\_\_ e H. \_\_\_\_\_ erano stati condannati con decreto di accusa cresciuto in giudicato a una pena detentiva sospesa di sei mesi, nel cui contesto il secondo aveva indicato che A. \_\_\_\_\_ avrebbe ricevuto retrocessioni per Euro 2'527'786.--. La Corte cantonale ha osservato che il PP, a oltre nove anni dal sequestro, si è limitato ad accennare agli atti istruttori da compiere, senza neppure specificarli, accertando quindi la non proporzionalità del sequestro. Rimarcato che il crimine non deve pagare (sentenza 6B\_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.3), ha ritenuto che il PP ha nondimeno indicato sufficienti indizi di reati patrimoniali (appropriazione indebita e amministrazione infedele) e una connessione tra questi e i fondi sequestrati, mentre che per altri reati (riciclaggio di denaro e truffa) la motivazione era insufficiente, motivo per cui, in relazione a questi ultimi, non vi erano sufficienti indizi di reato per il mantenimento del sequestro. La CRP considerata la violazione del principio di proporzionalità ha reputato equo e giustificato dissequestrare la differenza degli averi presenti sul conto della ricorrente al momento del sequestro nel dicembre 2008, pari, secondo la "tabella riassuntiva fondi provenienti da attività ritenuta illecita", a Euro 4'342'960.-- e al 12 giugno 2015, pari a Euro 7'732'669.--. Ha stabilito che il PP, chiesto alla banca di aggiornare il saldo, dovrà formalizzare questo dissequestro parziale. Riguardo al caso C. \_\_\_\_\_ SA, la Corte cantonale ha ritenuto imperativa a questo stadio molto avanzato del procedimento penale la necessità di accertare celermente e definitivamente il ruolo svolto dall'imputato A. \_\_\_\_\_ per le fattispecie C. \_\_\_\_\_ SA e F. \_\_\_\_\_ SA/I. \_\_\_\_\_ Ltd., quale correo, complice o istigatore.

### **E. 2.2**

La ricorrente, limitandosi in sostanza a esporre gli antefatti della vertenza e insistendo sulla violazione del principio di celerità, rimprovera alla CRP di avere accertato i fatti in maniera arbitraria, poiché ha condiviso la tesi del PP relativa alla presenza di sufficienti indizi di reato, sebbene dopo nove anni d'inchiesta gli imponga poi di indicarli in maniera più precisa. Osserva, sempre in maniera generica, che la durata del sequestro viola il principio

della proporzionalità e quindi la garanzia della proprietà ( art. 26 Cost. ). Aggiunge, a torto, che la violazione del principio di celerità dovrebbe comportare l'archiviazione del procedimento. Invero, in ambito penale, una lesione di questo principio può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, anche a un abbandono del procedimento ( DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 pag. 377).

### **E. 2.3**

Le generiche critiche della ricorrente, che adempiono solo in minima misura le esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF , manifestamente non reggono, così come la conclusione di dissequestrare interamente la sua relazione bancaria. Ciò vale a maggiore ragione perché, pronunciandosi sulla parallela causa 1B\_444/2018, decisa anch'essa in data odierna e alla quale per brevità si rinvia, il Tribunale federale, in accoglimento del ricorso presentato dalla F.\_\_\_\_\_SA, ha annullato la decisione impugnata, carente di motivazione, ritenendola lesiva dell' art. 112 cpv. 1 lett. b LTF . In effetti, a causa del mancato necessario accertamento, per lo meno approssimativo, del prospettato danno alle parti lese, decisivo per pronunciarsi sulla proporzionalità e sulla fondatezza del criticato dissequestro, esso non può pronunciarsi con cognizione di causa in merito. Neppure il semplice accenno, che parrebbe "equo e giustificato" dissequestrare la differenza tra gli averi bloccati nel 2008 e quelli attualmente presenti sui conti in questione, consente di individuare le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda il contestato giudizio e di esaminare pertanto la corretta applicazione delle norme e delle regole giuridiche pertinenti alla causa, ciò che costituisce una violazione del diritto.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso di A.\_\_\_\_\_ è inammissibile, mentre quello della ricorrente, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Visto che il ricorso di A.\_\_\_\_\_ è inammissibile per carenza di legittimazione e le sue conclusioni erano fin dall'inizio manifestamente prive di ogni probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta ( DTF 140 IV 521 consid. 9.1 pag. 537), senza esaminare oltre la sua asserita indigenza. La ricorrente, quale società, rettamente, non ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.